

# Requisiti per gli scaldacqua e i serbatoi per l'acqua calda

Gli scaldacqua e i serbatoi per l'acqua calda devono soddisfare determinati requisiti ambientali per essere venduti in svizzera.

Due regolamenti UE<sup>1</sup>, che la Svizzera ha recepito nell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02), disciplinano la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda in relazione al loro consumo energetico. La presente scheda informativa illustra le disposizioni vigenti e i requisiti più severi validi in Svizzera per i serbatoi per l'acqua calda elettrici.

## EtichettaEnergia


L'etichetta energia fornisce informazioni sull'efficienza energetica e su altre caratteristiche dello scaldacqua e del serbatoio per l'acqua calda

### Scaldacqua

Gli scaldacqua con una potenza termica nominale uguale o inferiore a 70 kW devono essere provvisti di un'etichettaEnergia. Quest'ultima consente di valutare in un colpo d'occhio l'efficienza energetica dell'apparecchio. Nell'etichetta vengono inoltre dichiarati il consumo energetico annuale e il livello di potenza sonora. La scala di efficienza energetica va da A+ a F.

- 1 Nome o marchio del produttore
- 2 Nome del modello dell'apparecchio
- 3 Profilo di carico
- 4 Scala delle classi di efficienza energetica da A+ a F
- 5 Classe di efficienza energetica dell'apparecchio in condizioni climatiche medie
- 6 Consumo annuo di energia elettrica e di combustibile in chilowattora o in gigajoule in condizioni climatiche medie\*
- 7 Livello di potenza sonora all'interno (per gli apparecchi installati all'interno) e all'esterno in decibel
- 8 Idoneità dell'apparecchio a funzionare durante le ore morte
- 9 Numero del regolamento europeo

\* **Buono a sapersi:** Per gli apparecchi solari e a pompa di calore viene indicato anche il consumo annuo di elettricità e di combustibile in condizioni climatiche più fredde e più calde.




<sup>1</sup> Regolamento (UE) 814/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 e regolamento delegato (UE) 812/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

## Serbatoi per l'acqua calda

I serbatoi per l'acqua calda con un volume utile uguale o inferiore a 500 litri devono essere provvisti di un'etichetta Energia. L'etichetta consente di valutare in un colpo d'occhio l'efficienza energetica dell'apparecchio. Essa indica anche la dispersione in watt e il volume utile in litri. La scala di efficienza energetica va da A+ a F.

- 1 Nome o marchio del produttore
- 2 Nome del modello dell'apparecchio
- 3 Scala delle classi di efficienza energetica da A+ a F
- 4 Classe di efficienza energetica dell'apparecchio
- 5 Dispersione in watt
- 6 Volume utile del serbatoio per l'acqua calda in litri
- 7 Numero del regolamento europeo



## Requisiti minimi

**I nuovi scaldacqua e i nuovi serbatoi per l'acqua calda devono garantire un'efficienza energetica minima e rispettare determinati valori limite per le emissioni di sostanze inquinanti. Devono inoltre essere dichiarate anche altre determinate informazioni sul prodotto.**

### Campo di applicazione ed eccezioni

Sono interessati gli scaldacqua con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW e i serbatoi per l'acqua calda con un volume utile pari o inferiore a 2000 litri. Sono esclusi, tra gli altri, i seguenti scaldacqua<sup>2</sup>:

- scaldacqua appositamente progettati per essere alimentati a combustibili gassosi e/o liquidi prodotti prevalentemente con biomassa;
- scaldacqua alimentati a combustibili solidi;
- scaldacqua progettati per la sola preparazione di alimenti e/o bevande caldi.

## Efficienza energetica

Per la valutazione dell'efficienza degli scaldacqua si fa riferimento all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ( $\eta_{wh}$ ) in percentuale. Possono essere commercializzati, ceduti od offerti unicamente gli scaldacqua che raggiungono almeno l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua - e le classi di efficienza energetica indicate qui di seguito:

Profilo di carico	CH	UE
Da 3XS a 2XS	Identico a UE	32% classe B (*29% classe C)
da XS a S	Identico a UE	32% classe B (*29% classe C)
M	Identico a UE	36% classe C (*33% classe D)
L	Identico a UE	37% classe C (*34% classe D)
XL	Identico a UE	37% classe D (*35% classe D)
XXL	Identico a UE	60% classe B
da 3XL a 4XL	Identico a UE	64% Nessuna classe

(\* Per gli apparecchi dotati del controllo intelligente («smart»)

<sup>2</sup> Per tutti i dettagli del campo di applicazione e le eccezioni cfr. il regolamento (UE) 814/2013 della Commissione del 2 agosto 2013

Per la valutazione dell'efficienza dei serbatoi per l'acqua calda si fa riferimento alla dispersione in watt. In Svizzera i serbatoi per l'acqua calda con un volume utile pari o inferiore a 500 litri possono essere ancora commercializzati, ceduti od offerti unicamente se non superano il seguente valore:

Volume utile	CH	UE
≤ 500 litri	12 + 5,93 x V <sup>0,4</sup> (classe B)	16,66 + 8,33 x V <sup>0,4</sup> (classe C)
> 500 litri	Identico a UE	16,66 + 8,33 x V <sup>0,4</sup> (nessuna classe)

### Nuove prescrizioni valide a partire dal 2024

Secondo alcune stime ogni anno in Svizzera vengono venduti circa 9000 scaldacqua elettrici convenzionali con un volume utile elevato. Il loro consumo complessivo corrisponde a circa 30 GWh di elettricità all'anno. Data l'inefficienza intrinseca di questa tecnologia, tali apparecchi dovrebbero essere gradualmente sostituiti da soluzioni più efficienti e rinnovabili.

A partire dal **1° gennaio 2024** verranno inaspriti in Svizzera i requisiti di efficienza energetica e da tale data gli scaldacqua elettrici convenzionali con un volume utile superiore a 150 litri potranno essere commercializzati, ceduti od offerti solo se raggiungono almeno l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua o le classi di efficienza energetica indicate qui di seguito:

Profilo di carico	CH	EU
M	39% (classe B)	36% classe C (*33% classe D)
L	50% (classe B)	37% classe C (*34% classe D)
XL	55% (classe B)	37% classe D (*35% classe D)
XXL	Identico a UE	60% classe B

(\*) Per gli apparecchi dotati del controllo intelligente («smart»)

La liquidazione (ossia la cessione e l'offerta) di stock di magazzino in Svizzera è consentita fino al 31 dicembre 2024 al più tardi.

**Attenzione:** questi nuovi requisiti di efficienza energetica non valgono per gli scaldacqua elettrici convenzionali da incasso che presentano dimensioni conformi al sistema di misura svizzero (SMS)<sup>3</sup>.

### Livello di potenza sonora

Dal 26 settembre 2015 il livello di potenza sonora degli scaldacqua a pompa di calore non deve superare i seguenti valori:

Potenza termica	All'aperto	All'interno
≤ 6 kW	60 dB	65 dB
> 6 kW e ≤ 12 kW	65 dB	70 dB
> 12 kW e ≤ 30 kW	70 dB	78 dB
> 30 kW e ≤ 70 kW	80 dB	88 dB

### Emissioni

Dal 26 settembre 2018 le emissioni inquinanti degli scaldacqua non devono superare i seguenti valori:

Sostanze inquinanti	NOx
<b>Scaldacqua convenzionali</b>	
alimentati con combustibili gassosi	56 mg/kWh
alimentati con combustibili liquidi	120 mg/kWh
<b>scaldacqua a pompa di calore a combustione esterna</b>	
per l'utilizzo di combustibili gassosi	70 mg/kWh
per l'utilizzo di combustibili liquidi	120 mg/kWh
<b>scaldacqua a pompa di calore con dispositivi a combustione interna</b>	
per l'utilizzo di combustibili gassosi	240 mg/kWh
per l'utilizzo di combustibili liquidi	420 mg/kWh

### Informazioni

Dal 26 settembre 2015 vige l'obbligo di fornire determinate informazioni sugli scaldacqua e sui serbatoi per l'acqua calda: ad esempio, nei manuali di istruzioni e nei siti web liberamente accessibili dei produttori, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori devono essere pubblicati alcuni dati specifici. I requisiti esatti sono descritti nei rispettivi regolamenti<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni consultare il manuale tecnico sulle cucine disponibile al seguente indirizzo: [www.kueche-schweiz.ch](http://www.kueche-schweiz.ch).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 814/2013 della Commissione del 2 agosto 2013

## Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui seguenti argomenti sono disponibili sul sito web dell'UFE:

- [Sorveglianza del mercato](#)
- [Etichette energetiche e requisiti di efficienza](#)
- [Ordinanza sull'efficienza energetica del 1° novembre 2017 \(RS 730.02; OEEne\)](#)

### **Disclaimer:**

La scheda non ha alcuna pretesa di esaustività e non può essere utilizzata come unica fonte per dimostrare il rispetto della normativa. È responsabilità dei singoli operatori di mercato rispettare i requisiti di legge pertinenti.

SvizzeraEnergia  
Ufficio federale dell'energia UFE  
Pulverstrasse 13  
CH-3063 Ittigen  
Indirizzo postale: CH-3003 Berna

Infoline 0848 444 444  
[infoline.svizzeraenergia.ch](mailto:infoline.svizzeraenergia.ch)

[svizzeraenergia.ch](http://svizzeraenergia.ch)  
[energieschweiz@bfe.admin.ch](mailto:energieschweiz@bfe.admin.ch)  
[twitter.com/energieschweiz](https://twitter.com/energieschweiz)